

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA ALBO

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 15-04-2025

Riferim. Prop. N. 20 del 02-04-2025 Immediatamente esecutiva S

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025
-----------------	--

L'anno **duemilaventicinque** del giorno **quindici** del mese di **aprile** alle ore **18:15** e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta **Pubblica** di **Prosecurione**, disciplinata dall'art.30 della L.R. 06/03/1986, n.9, esteso ai Comuni dell'art.58 della stessa L.R., in sessione **Ordinaria** prevista dall'art.31, legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art.48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

LIUZZA ANTONINO	P	CALDARELLA SABRINA	P
MARINO DOROTEA	P	D'ALEO MICHELANGELO	P
CATALANO MARIA	P	COSTANZA LIBORIO MAURIZIO	P
LO BIANCO MARIANO	P	VACCARO MARIA LUISA	P
D'AGOSTINO PIETRO	P	COSTANZA ALESSANDRO	P
STASSI CARLO	P	FERRANTE ROSSANA	P

Assegnati n. **12** In carica n. **12**

Risultano presenti n. **12** e assenti n. **0**

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA DORIANA NASTASI**

Risulta legale, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. 06/06/86, n.9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza, **ANTONINO LIUZZA**, nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**.

VERBALE N. 19 DEL 15.04.2025

Oggetto: Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2025.

Il Presidente del Consiglio

introduce il X punto all'ODG "Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2025"

Il Presidente informa che c'è un emendamento tecnico alla proposta di deliberazione presentato dal Responsabile dei Servizi Finanziari che porta il parere tecnico e contabile favorevole della ragioniera e il parere favorevole dei revisori dei conti.

Interviene l'Assessore Tocco che illustra la proposta di deliberazione e spiega che poiché il PEF 2025 si è ridotto in maniera importante conseguentemente anche le tariffe TARI hanno subito una riduzione sia nella parte fissa che in quella variabile. Spiega che l'emendamento tecnico è stato necessario per prevedere all'interno della bollettazione il bonus sociale e il nuovo elemento perequativo.

Entra l'Assessore Miccichè.

Interviene il consigliere Costanza Maurizio: Chiede all'assessore Tocco che rispieghi gli importi in abbattimento rispetto all'anno scorso.

L'Assessore Tocco spiega che tariffa variabile è scesa di 20 euro e che si stanno raccogliendo i risultati della raccolta differenziata.

Interviene il Consigliere Costanza Maurizio: Crede che le utenze non domestiche abbiano subito un aumento.

L'assessore Tocco reitera che sono diminuite tutte le utenze tra il 11% e il 12%.

A questo punto non registrandosi ulteriori interventi il Presidente di Consiglio mette ai voti per alzata di mano l'emendamento tecnico ottenendo il seguente risultato:

Favorevoli 12: Liuzza, Marino, Catalano, Lo Bianco, D'Agostino, Stassi, Caldarella, D'Aleo, Costanza Maurizio, Vaccaro, Ferrante, Costanza Alessandro.

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente dichiara il Consiglio approva.

Indi il Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione di "Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2025", così come emendata, ottenendo il seguente risultato:

Favorevoli 12: Liuzza, Marino, Catalano, Lo Bianco, D'Agostino, Stassi, Caldarella, D'Aleo, Costanza Maurizio, Vaccaro, Ferrante, Costanza Alessandro.

Contrari: 0

Astenuti: 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

- approva la proposta di cui in oggetto, così come emendata.

Indi il Presidente con separata votazione mette ai voti l'immediata esecutività della proposta di deliberazione, così come emendata, ottenendo il seguente risultato:

Favorevoli 12: Liuzza, Marino, Catalano, Lo Bianco, D'Agostino, Stassi, Caldarella, D'Aleo, Costanza Maurizio, Vaccaro, Ferrante, Costanza Alessandro.

Contrari: 0

Astenuti: 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

- approva la Immediata esecuzione della deliberazione così come emendata.

Prot. n. 80
02-04-2025

Prot. Seg. - fin. n. 62044 02-04-2025



**COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

ESEMPLARE PER L'ALBO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2025.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Preso atto che, ai sensi 3 comma quinquies del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Giuseppe Jato è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito *S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.C.P.A.* acquisita al prot. gen. dell'Ente in data 19.04.2024 al N. 8386;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 363/2021), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Dato atto che il Piano Economico Finanziario viene aggiornato con cadenza biennale, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;

Ritenuto, pertanto, che la valorizzazione dei costi complessivi del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2025 è pari a € 1.127.468 così ripartiti:

Costi fissi	€ 195.978
Costi variabili	€ 931.491

Esaminate inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 e aggiornate in data 28 gennaio 2022, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con la delibera n. 363/2021, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e della delibera ARERA, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie";*

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";*

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, in base al quale: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 90% a carico delle utenze domestiche;
- 10% a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto di dover approvare i coefficienti Ka Kb Kc e Kd per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come riportati dalla tabella riportata nell'art.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportato nell'allegato “A” alla presente di cui costituisce parte essenziale e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato “B” della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2025, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2024, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA N. 389/2023/R/rif, determinato e, piu' precisamente, è stabilita nella misura massima del 9,40% rispetto al Pef dell'anno precedente;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 10.04.2024 sono state fissate le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2024:

- prima rata in acconto 31.05.2024
- seconda rata in acconto 31.07.2024
- terza rata in acconto 31.10.2024
- quarta rata a saldo 02.12.2024

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31.05.2024

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale N. 16 del 18.05.2023 e modificato con atto C.C. N. 19 del 10.04.2024;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario di cui alla deliberazione del C.C. n. 21 del 29.04.2024
- 3) di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:
 - 90 % a carico delle utenze domestiche;
 - 10 % a carico delle utenze non domestiche;
- 4) di approvare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previste dall'allegato 1 al D.P.R. 27.04.1999 N. 158, ed indicati nell'allegata tabella "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 nella misura indicata nell'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 6) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 7) di prendere atto delle seguenti scadenze di pagamento delle rate relative all'anno 2025:
 - prima rata: 31.05
 - seconda rata: 31.07
 - terza rata: 31.10
 - quarta rata: 02.12
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

**Il Responsabile del Servizio
Tributi e Patrimonio
F.to M. Nardi**

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, DELL'ART. 147 COMMA 1 E DELL'ART. 147 BIS
DEL D. LEG.VO. 267/2000, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012, E SUCCESSIVE
MODIFICHE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E TRIBUTI
F.T.O RAG. MARIA ROSA NAPOLI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE

OVVERO

- IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE NON FAVOREVOLE
PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:

OVVERO

- IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE, DICHIARA CHE IL PARERE NON È DOVUTO
IN QUANTO IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E/O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E TRIBUTI
F.T.O RAG. MARIA ROSA NAPOLI

4)

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche			
Cod uso	Descrizione tariffa	KA applicato Coeff. adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KB applicato Coeff. proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)
1 .1	Un componente	0,81	1,00
1 .2	Due componenti	0,94	1,80
1 .3	Tre componenti	1,02	2,00
1 .4	Quattro componenti	1,09	2,60
1 .5	Cinque componenti	1,10	2,90
1 .6	Sei o piu' componenti	1,06	3,40

4)

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche			
Cod uso	Descrizione tariffa	KC applicato Coeff. potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KD applicato Coeff. di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	0,45	4,00
2 .2	Cinematografi e teatri	0,35	3,00
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	0,36	3,20
2 .6	Esposizioni, autosaloni	0,34	3,03
2 .9	Case di cura e riposo	0,90	7,90
2 .11	Uffici, agenzie	0,90	7,90
2 .12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,79	5,60
2 .13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	0,85	7,50
2 .14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	8,88
2 .15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti	0,56	4,90
2 .17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, b	1,19	10,45
2 .18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idra	0,77	6,80
2 .19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	8,02
2 .20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	2,90
2 .21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	4,00
2 .22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	25,00
2 .23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	20,00
2 .24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	20,00
2 .25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	1,56	13,70
2 .26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	13,77
2 .27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al tagli	4,42	20,00
2 .28	Ipermercati di generi misti	1,65	14,53

Letto approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE DEL C.C.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DOROTEA MARINO

F.TO DR. ANTONINO LIUZZA

F.TO DOTT.SSA DORIANA NASTASI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, così come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R. n. 17/2004;

- E' stata ripubblicata a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, così come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R. n. 17/2004;

Li, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15 APR. 2025

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art.12, comma 2, L.R.44/91;

perché dichiarata Immediatamente Esecutiva, ai sensi dell'art.12, comma 2, L.R.44/91;

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della ripubblicazione, ai sensi dell'art.12, comma 2, L.R.44/91;

Li, 17 APR. 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA DORIANA NASTASI

Copia conforme all'originale, per pubblicazione Albo.

Li, 17 APR. 2025



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DORIANA NASTASI

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
(Città Metropolitana di Palermo)

Emendamento tecnico alla proposta di deliberazione "Approvazione tariffe Tari per l'anno 2025"

Premessa

Dopo il 21^o comma è inserito il seguente:

Considerato che , a decorrere dall'annualità 2025, in esecuzione alla deliberazione Arera n. 133/2025/R/Rif, in aggiunta alle componenti perequative introdotte da Arera con la deliberazione n. 386/2023/R/Rif (Ur1 e Ur2), per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici(art.57-bis del Decreto legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025 n.24)è stata introdotta la seguente componente perequativa unitaria che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione rifiuti in aggiunta al Tributo Tari dovuto ed in particolare:

UR3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale Tari, espressa in euro/utenze per anno , che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al tributo dovuto, che inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale Tari;

Dispositivo

Dopo il 6^o comma è aggiunto il seguente:

4) di dare atto che , a decorrere dall'annualità 2025, in esecuzione alla deliberazione Arera n. 133/2025/R/Rif, in aggiunta alle componenti perequative introdotte da Arera con la deliberazione n. 386/2023/R/Rif (Ur1 e Ur2), per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici(art.57-bis del Decreto legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025 n.24)è stata introdotta la seguente componente perequativa unitaria che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione rifiuti in aggiunta al Tributo Tari dovuto ed in particolare:

UR3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale Tari, espressa in euro/utenze per anno , che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al tributo dovuto, che inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale Tari;

Comune di San Giuseppe Jato - Provincia di Palermo - S/S/10

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi

Parere Tecnico FAVOREVOLE

Parere Contabile FAVOREVOLE

Parere del Collegio dei Revisori FAVOREVOLE

14/04/2025 18:10